



Berna, 30 novembre 2018

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi: avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata nell'ordinanza sulle armi.

La procedura di consultazione si concluderà il **13 febbraio 2019**.

Il 17 maggio 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato la direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE). Il 31 maggio 2017 la modifica della direttiva UE sulle armi è stata notificata alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 28 settembre 2018 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) che traspone questo sviluppo nel diritto svizzero. Tale modifica richiede a sua volta adeguamenti nell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).

I tiratori sportivi possono continuare ad acquistare le armi da fuoco semiautomatiche oggetto della modifica della direttiva UE sulle armi e della modifica della LArm. Oltre a soddisfare le condizioni generali previste per l'acquisto di armi, essi saranno ora tenuti a dimostrare di essere membri di una società di tiro o di utilizzare con regolarità la loro arma per il tiro sportivo. La nozione di «regolarità» è precisata nell'OArm: nei cinque anni successivi al rilascio dell'autorizzazione eccezionale una persona non appartenente a una società di tiro deve aver eseguito cinque esercizi di tiro. Tale prova deve essere fornita all'ufficio cantonale delle armi. Nei cinque anni successivi occorre dimostrare nuovamente di aver eseguito cinque esercizi di tiro. La prova può essere fornita presentando l'apposito modulo oppure copia del libretto di tiro o del libretto delle prestazioni militari. Chi è membro di una società di tiro deve ugualmente documentare la sua appartenenza cinque e dieci anni dopo il rilascio dell'autorizzazione eccezionale.



Chi, in virtù del diritto previgente, ha acquistato un'arma appartenente alla categoria in questione, non deve soddisfare i nuovi requisiti. Se l'arma è stata acquisita in proprietà direttamente dall'esercito o se l'arma è già iscritta in un registro cantonale delle armi non occorre far nulla. In caso contrario, il detentore ha tempo tre anni per notificare all'ufficio cantonale delle armi, tramite modulo, il possesso dell'arma. L'avamprogetto in consultazione non prevede alcun emolumento per la notifica del legittimo possesso.

La modifica della direttiva UE sulle armi deve essere trasposta nel diritto svizzero entro la fine di maggio 2019 (termine per la trasposizione dello sviluppo dell'acquis di Schengen). Affinché tale termine non sia inutilmente superato, è stato indispensabile ridurre di un mese il termine di consultazione.

Vi invitiamo dunque a esprimervi in merito all'avamprogetto di modifica dell'OArm nonché al pertinente rapporto esplicativo.

La documentazione in consultazione è disponibile all'indirizzo:
<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo affinché i documenti pubblicati siano accessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a inviare i Vostri pareri in forma elettronica (**sia in formato PDF sia in formato Word**), entro il termine indicato, al seguente indirizzo di posta elettronica:

kd-rechtsabteilung@fedpol.admin.ch

In vista di eventuali chiarimenti, Vi preghiamo di indicare all'interno dei Vostri pareri le persone di contatto responsabili e i rispettivi dati di contatto.

Vi facciamo presente che, in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061), al termine della consultazione tutti i pareri trasmessi saranno pubblicati su www.admin.ch con indicazione del mittente.

Per domande ed eventuali informazioni sono a Vostra disposizione il signor Andreas Meier (andreas.meier@fedpol.admin.ch, tel. 058 466 80 73) e la signora Simone Rusterholz (simone.rusterholz@fedpol.admin.ch, tel. 058 465 13 12).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale